

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA N. 2018/697507

CONTRAENTE: YAGO SRL

La copertura assicurativa è prestata da Società Reale Mutua di Assicurazioni; società assicuratrice in forma di mutua, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi;

Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia);

Telefono: +39 011 431 1111 - fax +39 011 435 0966;

Sito internet: www.realemutua.it E-mail: buongionnoreale@realemutua.it;

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

GLOSSARIO

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

MINIMO DI SCOPERTO

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile).

PROPRIETARIO

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.



RISARCIMENTO/INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

UTILIZZATORE

Colui che ha a disposizione il veicolo, non di sua proprietà, oggetto della copertura assicurativa.

VALORE A NUOVO

Per le Autovetture il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista "Quattroruote".

VALORE COMMERCIALE

Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.

Per gli autocarri conto proprio < 35 ql. il valore del bene in comune commercio

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l'applicazione delle franchigie o scoperti previsti.

FORMULA ASSICURATIVA

Le garanzie sottoriportate sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto" fino alla concorrenza massima per ogni sinistro di Euro 20.000,00 con franchigia di Euro 500,00, per le autovetture ad uso privato/autocarri conto proprio fino a 35 ql., intestate a persone fisiche e giuridiche che sono regolarmente iscritte alla piattaforma Yago Srl, con immatricolazione non superiore ai 15 anni.

Sono espressamente esclusi i veicoli di operatori professionali di noleggio lungo/breve termine e veicoli intestati ai Concessionari

La copertura assicurativa ha validità dall'ora di consegna del veicolo fino alla sua restituzione, dati desumibili dal registro dei noleggi presente sulla piattaforma Yago Srl.

FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti in conseguenza all'appropriazione indebita del mezzo indicato in polizza, a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di 30 giorni dalla consumazione del reato;
- che il reato sia stato comunque accertato in Sede Giudiziale;
- il Capitale Assicurato deve intendersi pari a quanto indicato per il valore assicurato in polizza (valore assicurato a Primo Rischio Assoluto € 20.000);
- in caso di sinistro il risarcimento verrà liquidato al netto di una franchigia di € 1.500 sul danno concordato;
- il premio per detta garanzia si intende compreso nella garanzia Furto;
- per questa estensione di garanzia la Compagnia pagherà fino ad un massimo di € 30.000 per anno assicurativo.

INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

Ricorso terzi da incendio

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.



ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

CALAMITA' NATURALI (AUTOVETTURE)

– Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
– fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

Limitatamente ai danni subiti dal veicolo in conseguenza di evento grandigeno:

– in caso di riparazione effettuata ad opera di Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo (cd. "levabollì") convenzionati con Reale Mutua non saranno applicati lo scoperto o la franchigia indicati in polizza. Qualora per il ripristino del veicolo siano necessarie sostituzioni/sfumature il provider eseguirà anche tali lavorazioni;
– in caso di riparazione effettuata presso Carrozzerie Convenzionate con Reale Mutua lo scoperto, il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza sono ridotti della metà;
– in caso di riparazione effettuata presso Carrozzerie non Convenzionate con Reale Mutua, oltre all'applicazione integrale degli scoperti o franchigie previste in polizza, sarà applicato un limite di massimo indennizzo per evento € 2.500.

L'elenco delle Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli intermediari o sul sito internet di Reale Mutua www.realemutua.it.

CALAMITA' NATURALI (AUTOCARRI CONTO PROPRIO FINO A 35 QL.)

– Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
– fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

GUASTI INTEGRALE

Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite di Euro 520, con l'applicazione di una franchigia di € 200 per le autovetture ed € 100 per gli autocarri.

La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l'Assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionate.

L'elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito internet di Reale Mutua www.realemutua.it.



DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
- f) dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- g) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia Guasti integrale;
- h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Atti vandalici ed Incendio;
- i) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli.

Relativamente alla garanzia Guasti integrale Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del Codice della Strada;
- b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti);
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada;
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- g) conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

Relativamente alla garanzia Cristalli, Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) Conseguenti a rigature, signature, screpolature e simili
- b) Conseguenti a Collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi
- c) Ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni

Relativamente alla garanzia "Ricorso terzi da incendio" Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o l'Utilizzatore deve:

- a. dare avviso del sinistro all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, (**Agenzia di Torino Gerenza – Via Santa Maria, 11 – 10122 Torino, telefono 011 4311111**) oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
- b. relativamente alle garanzie Guasti integrale redarre la denuncia di sinistro sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tale garanzia, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);



c. fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi all'estero il Contraente, l'Assicurato o l'Utilizzatore, fermo l'obbligo di avviso all'Intermediario o a Reale Mutua, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta di Reale Mutua, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità Italiane;

d. presentare, su richiesta di Reale Mutua, la documentazione necessaria tra cui:

- estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
- procura a vendere a favore di Reale Mutua stessa.

Il Contraente o l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.

DETERMINAZIONE DEL DANNO (AUTOVETTURE)

IN CASO DI DANNO TOTALE, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Per le autovetture ad uso privato si considera il valore del veicolo fornito dalle valutazioni della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l'autovettura.

Nel caso il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per tutte le garanzie, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista "Quattroruote", senza tener conto del deprezzamento dell'autovettura.

Per le autovetture, la perdita si considera totale quando le spese di riparazione del veicolo superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.

IN CASO DI DANNO PARZIALE, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo. Per le autovetture, il danno si considera parziale quando le spese di riparazione del veicolo non superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.

Salva l'ipotesi di applicazione del valore a nuovo, in nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per le autovetture ad uso privato la valutazione del danno parziale, a modifica di quanto sopra previsto, viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell'autovettura o delle parti sostituite;
- qualora il sinistro si verifichi entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per tutte le altre garanzie, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero.

Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

DETERMINAZIONE DEL DANNO (AUTOCARRI CONTO PROPRIO FINO A 35 QL.)

IN CASO DI DANNO TOTALE, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per tutte le garanzie, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo, senza tener conto del deprezzamento del veicolo

IN CASO DI DANNO PARZIALE, si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo della parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo

Salva l'ipotesi di applicazione del valore a nuovo, Reale Mutua in nessun caso pagherà un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.



La valutazione del danno parziale, a modifica di quanto sopra previsto, viene effettuata, qualora il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.

Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

In caso di sinistro, Reale Mutua corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia indicata in polizza.

In caso di furto dell'autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applica la franchigia indicata in polizza.

Per la garanzia Atti Vandalici, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, la franchigia indicata in polizza è ridotta alla metà.

Per la garanzia Calamità Naturali (autovetture), fermo quanto già previsto dalla medesima per gli eventi grandigeni, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria Convenzionata con Reale Mutua, la franchigia indicata in polizza è ridotta della metà.

Per la garanzia Calamità Naturali (autocarri), in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo scoperto ed il relativo minimo o la franchigia indicata in polizza sono ridotti delle metà.

Per la garanzia Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con veicolo identificato avvenuta durante la circolazione) in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, non viene applicata la franchigia indicata in polizza.

L'elenco delle Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito internet, www.realemutua.it.

Torino, 01/01/2019

**LA CONTRAENTE
YAGO SRL**

**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
AGENZIA DI TORINO GERENZA**

Cerutti Andrea

